



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito dell'udienza del 06 ottobre 2020, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. 1908/2020

TRA

BARBATO ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avv.to Carmen Spadaro e dal p. avv.to Vincenzo Spadaro, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti

Ricorrente

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Falso, elettivamente domiciliato come in atti

Resistente

Nonché

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.

Resistente contumace

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione depositato il 14.02.2020 a seguito di ordinanza del 15.01.2020 con cui il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Napoli Nord, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2019 90325664 000, notificatale in data 08.11.2019, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 371 2013 00049889400 000, relativo a contributi IVS per gli anni dal 2007 al 2011, presuntivamente notificato in data 29.04.2013, per un importo di € 8.505,19.

Tanto premesso, eccepiva l'omessa notifica dell'avviso indicato nell'intimazione ed eccepiva, pertanto, l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3 L. 335/95. Eccepiva, altresì, l'avvenuta prescrizione successiva all'eventuale notifica dell'avviso. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con



condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.

Si costituiva l'Inps, eccependo di aver regolarmente notificato l'avviso n. 371 2013 00049889400 000 e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, verificata la regolarità delle notifiche, il Giudicante dichiara la contumacia di Agenzia delle Entrate e decide la causa con sentenza.

Va in via preliminare dichiarata la nullità del ricorso introduttivo, rilevabile anche d'ufficio.

Il ricorso, al pari dell'atto di citazione introduttivo del giudizio svolto secondo il rito ordinario (art. 163, nn. 1, 2, 3, c.p.c.), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 c.p.c. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc).

In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata *"esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda"* ai sensi dell'art. 414, n. 4, c.p.c.

Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del *petitum*, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché della *causa petendi*, ossia delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. sez. lav. 18.6 2002 n. 8839; Cass. sez. lav. 16.5.2002 n. 7137; Cass. sez. lav. 7.5.2002 n. 6501; Cass. sez. lav. 11.3.2002 n. 3463; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). Dettato il principio di diritto, spetta ai giudici di merito farne corretta applicazione – con interpretazione a loro riservata ed incensurabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione - nei frequenti casi di ricorsi in cui non è sempre agevole discernere il determinato dall'assolutamente incerto.

Questo giudice concorda con chi ritiene che l'osservanza dei canoni di specificità sia coessenziale al corretto funzionamento di un processo quale quello regolato dagli artt. 414 e ss cpc e dai principi cui tale disciplina si ispira.

Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione.



Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, infatti, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti; così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente. In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare. D'altro canto, l'insufficiente determinazione di *causa petendi* e *petitum* vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite. Delineare esattamente il *thema decidendum* è indispensabile per consentire al giudice un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori. Come è noto, il ricorso introduttivo in materia previdenziale è delineato dalle norme sul processo del lavoro, applicabili stante il rinvio contenuto nell'art.442 c.p.c.

Alla luce delle argomentazioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da nullità, il ricorso proposto dall'istante.

Ed infatti, parte ricorrente fa riferimento nel corpo del ricorso a diverse intimazioni di pagamento e avvisi di addebito.

Nel dettaglio, nel corpo del ricorso fa riferimento all'intimazione di pagamento e al sotteso avviso sopra indicati, salvo chiedere nelle conclusioni l'annullamento di una diversa intimazione, in relazione alla quale, però, non viene indicata la data di notifica né la pretesa in essa dedotta. Ancora, viene citato a pag. 1 del ricorso un diverso avviso di addebito, ma non vengono indicati i crediti contributivi cui lo stesso si riferisce, né la data di presunta notifica, né l'importo.

Né tali carenze possono essere superate tramite il rinvio alla documentazione allegata o tramite l'applicazione dell'art. 164 c.p.c.: nel caso di specie, infatti, l'indeterminatezza dell'oggetto del ricorso non consente di evincere dal tenore del ricorso un collegamento tra il *petitum*, ossia la sentenza dichiarativa della nullità dell'intimazione indicata nelle conclusioni, e la *causa petendi*, ossia l'intervenuta prescrizione di crediti contributivi indicati in una diversa intimazione e in un diverso avviso.

Ciò tanto più ove si consideri che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, per cui affinché lo stesso sia valido il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo.



La nullità dell'atto di riassunzione, infatti, può derivare non solo dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., ma anche dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali, quali, ad esempio, il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta.

Nel caso di specie, il tenore del tutto confuso dell'atto introduttivo conduce a ritenere non idoneamente delineati gli elementi della causa riassunta e conseguentemente non assolta la funzione di prosecuzione dell'originario giudizio. A ciò si aggiunga che l'evidenziata contraddittorietà del ricorso pregiudica il diritto di difesa del convenuto, il quale, non a caso, ha riferito le proprie difese all'intimazione indicata nel corpo del ricorso e all'avviso alla stessa sotteso, atteso che solo con riferimento ad essi sono indicati in ricorso i contributi e le date di notifica. Nulla l'istituto ha potuto dedurre con riferimento ai diversi atti, in quanto meramente citati.

Alla luce delle argomentazioni svolte, va dichiarata la nullità del ricorso introduttivo.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite attesa la natura della presente pronuncia.

Nulla per le spese tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate stante la contumacia di quest'ultima.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- a) dichiara la nullità del ricorso introduttivo;
- b) compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l'Inps;
- c) nulla per le spese tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate.

Manda la cancelleria per le comunicazioni.

Aversa, 06.10.2020

Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli

